## ASSUNZIONI DI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE

## CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - sentenza 7 settembre 2007 n. 4378

Anche per le assunzioni da effettuare in applicazione del sistema di riserva di quote, come quelle previste in favore delle categorie "protette" ex lege n. 482 del 1968, l'inserimento nella dotazione di personale dell'Ente presuppone l'esistenza di posti vacanti, non potendo le finalità anche assistenziali della normativa di favore prevalere sui principi, di pari dignità costituzionale e legislativa, di buona amministrazione, di economicità ed efficienza, che devono improntare l'organizzazione della p.a. Non sussiste il diritto all'assunzione degli appartenenti alle categorie protette ex lege n. 482 del 1968, che abbiano superato le apposite prove selettive ad una certa data, ricadente nel periodo in cui le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni erano soggette al "blocco" previsto dall'art. 12, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, allorchè, nelle more di tale divieto di assunzione, sia subentrata una rideterminazione della pianta organica dell'Ente interessato, da cui sia derivata, per la qualifica interessata, una corrispondente riduzione di posti.